

Orsa Lombardia

Da: "backoffice" <backoffice@lavoro.gov.it>
A: <sr.milano.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it>
Data invio: lunedì 7 settembre 2009 16.27
Oggetto: l: congedo parentale

Gentile Utente,

Le alleghiamo la risposta dell'ufficio competente al quesito da Lei inoltrato.

Cordiali saluti

Consulente 31



***Al Backoffice
SEDE***

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all'interessato richiedente.

sr.milano.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Oggetto: congedo parentale.

In merito alla richiesta di chiarimenti da Lei formulata, si precisa che la disciplina del congedo parentale è contenuta negli artt. 32 e seguenti del T.U. 151/01.

Si fa presente, inoltre, che dal quesito non risulta chiaro se – nello specifico caso prospettato – la giornata festiva di domenica era di turno *lavorativo* o meno per il dipendente: se così fosse, infatti, il dipendente con turno lavorativo la domenica avrebbe dovuto, per non includere la giornata di sabato tra quelle di congedo parentale, riprendere effettivamente il lavoro la domenica, ovvero richiedere il congedo parentale per l'intera settimana, dal lunedì alla domenica (in quanto coincidente col turno lavorativo); in tale ultimo caso il sabato e la domenica sarebbero stati correttamente inclusi nel conteggio delle giornate di congedo parentale.

Qualora, invece, il dipendente avesse avuto a disposizione il sabato e la domenica come giorni di riposo (settimana corta e festivo) e avesse ripreso l'attività lavorativa il lunedì successivo, dopo aver usufruito del congedo parentale dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non devono essere inclusi nel conteggio delle giornate di congedo parentale, come specificato dalla **circolare Inps n. 139/2002**, di cui si riporta estratto:

“Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni). Come previsto dall'art. 14, comma 7, del CCI L 14.2.2001, nei periodi di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno.

A proposito della frazionabilità si precisa che tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo parentale è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale. Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo

feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi). In proposito si veda la Circ. n. 134382/17 del 26.1.1982 e n. 82/2001.”

IL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale
prestazioni
e sostegno del reddito

Spett.le
O.R.S.A.
Segreteria Regionale Lombardia
Int. Stazione F.S. Milano
Centrale Piazza Duca D'Aosta
2 0 1 2 5 - M I L A N O *ALL. 1*

e, p.c.

Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Previdenziali

Direzione generale per le
politiche previdenziali
Divisione V
Via Flavia VI
00187 - R O M A all.1

Direzione generale per
l'attività ispettiva
Divisione I
Via Cesare De Lollis, 12
R O M A all.1

Oggetto: congedo parentale frazionato: criteri di computo e indennizzabilità

Con nota del 18.08.2009 (all.1), codesto Sindacato ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001, con particolare riguardo ai criteri di computo ed indennizzabilità del congedo parentale in caso di fruizione frazionata.

Sulla base di quanto rappresentato nel quesito, nell'ipotesi di attività lavorativa svolta dal lunedì al venerdì, con turno di riposo nei giorni di sabato e domenica (festività), il datore di lavoro (Società del Gruppo Ferrovie dello Stato), nel caso in cui il congedo parentale va dal lunedì al venerdì, con ripresa dell'attività lavorativa il lunedì immediatamente successivo, computerebbe i giorni di sabato e domenica, immediatamente precedenti alla ripresa del lavoro, come giorni di congedo parentale.

Tale criterio di computo, come evidenziato da codesto Sindacato nel quesito posto, risulta in effetti difforme rispetto a quello attualmente adottato dall'Inps:

00144 Roma
via Ciro il Grande, 21
tel 06 5905 4140
fax 06 5905 5079
sostegno reddito@inps.it
cf 80078750587, pi 02121151001

INPS.0005.08/09/2009.0002489



infatti, sulla base delle istruzioni fornite con circolare n. 82/2001 e con messaggio n. 28379 del 25.10.2006, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), sono computabili ed indennizzabili a titolo di congedo parentale solo qualora tali giorni risultino inclusi nel periodo di congedo richiesto.

Nell'ipotesi in esame, quindi, considerato che il periodo di congedo parentale va dal lunedì al venerdì e che il lunedì immediatamente successivo viene ripresa l'attività lavorativa, i giorni di sabato e domenica (turno di riposo e festività) non vanno computati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni non sono inclusi nel periodo di congedo richiesto. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui, facendo sempre riferimento al caso in esame, il lavoratore fosse assente nel giorno di lunedì a titolo di malattia e/o ferie e, successivamente, riprendesse l'attività lavorativa¹.

Ciò posto, considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Ferrovie dello stato S.p.A., Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A. Italferr S.p.A. Ferservizi S.p.A.) versano la contribuzione di maternità all'Istituto con conseguente indennizzabilità del congedo a carico dell'Istituto medesimo (vedi circ. 114/2008 e messaggio 3352 del 10.02.2009), ne deriva che anche le Società in questione sono tenute ad adottare i criteri di computo ed indennizzabilità sopra illustrati, anche ai fini del corretto conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di maternità.

Il direttore centrale
Ruggero Golino

¹ Esempio n. 1

lun	congedo parentale (c.p.)
Mart	c.p.
Merc	c.p.
Giov	c.p.
Ven.	c.p.
Sab	c.p.
Dom	c.p.
Lun	c.p.
Mart	c.p.
Merc	c.p.
Giov	c.p.
Ven.	c.p.
Sab	no c.p.
Dom	no c.p.
Lun	ripresa attività

Esempio n. 2

lun	c.p.
mart	c.p.
merc	c.p.
giov.	c.p.
ven.	c.p.
sab.	no c.p.
dom.	no c.p.
lun.	ferie
mart.	malattia
merc.	ripresa attività